

TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA
DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART. 151 C.P.C.**

* * *

PER la Sig.ra **ZACCARIA ISABELLA**, nata a Modica (RG) il 26.08.1974 (Cod. Fisc. ZCCSLL74M66F258B) ed ivi residente nella Via Resistenza Partigiana n. 218, rappresentata e difesa dall'**Avv. Pietro Armenia**, del Foro di Ragusa - Cod. Fisc. RMNPTR79T03F258L - tel. e fax: 0932/1972174 - P.E.C. pietro.armenia@avvocatimodica.legalmail.it - ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Modica (RG) nella Via Resistenza Partigiana n. 25/R, giusta procura alle liti allegata in calce al presente atto. **- RICORRENTE -**

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma (C.A.P. 00153) nel Viale Trastevere n. 76/a (C.F. 80185250588 PEC urp@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149; **- RESISTENTE -**

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Palermo (C.A.P. 90146) nella Via G. Fattori n. 60 (C.F. 80018500829, PEC: drsi@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149. **- RESISTENTE -**

3) DOCENTI PARTECIPANTI ED AMMESSI AI MOVIMENTI INTERPROVINCIALI PER L'A.S. 2020/2021 PER L'AMBITO PROVINCIALE DI RAGUSA. **- RESISTENTI -**

IN FATTO E IN DIRITTO

La ricorrente è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, già M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - previo provvedimento di assegnazione provvisoria del 26.11.2015 - presso l'Istituto Comprensivo ICS "Giovanni XXIII" Vedano (MIIC81200N), per effetto della L. 107/2015 art. 1 co. 98 lettera c) graduatoria G.A.E., con contratto di lavoro a tempo indeterminato del giorno 1.12.2015, in qualità di docente di scuola primaria di ruolo in prova, per un posto



comune, con decorrenza giuridica dal giorno 1.09.2015 e con decorrenza economica a partire dal giorno 1.12.2015 (All. 1 - 2).

In ragione del predetto contratto di lavoro la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 sempre presso l'Istituto Comprensivo ICS "Giovanni XXIII" di Vedano Al Lambro (MB), sede di "titolarità".

Per l'anno scolastico 2019/2020, tutt'oggi in corso, la ricorrente ha chiesto, con domanda del 17.07.2019, l'assegnazione provvisoria che le è stata concessa presso l'I.C.S. Giacomo Albo - Giovanni XXIII di Modica (RG) Via Furio Camillo n. 40 ove presterà servizio, peraltro, fino al prossimo 31.08.2020 (All. 3). **Da qui, il deposito del presente ricorso sul foro di Ragusa, attesa la disposizione di cui all'art. 413 del c.p.c.**

La ricorrente a seguito dell'Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2020/21, in data 17.04.2020, ha presentato **domanda di trasferimento per la scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021** indicando come preferenze:

- 1) Scuola, codice RGEE825013, provincia RG, dizione Raffaele Poidomani;
- 2) Comune, codice F258, provincia RG, dizione Modica;
- 3) Comune, codice H163, provincia RG, dizione Ragusa;
- 4) Provincia, codice RG, provincia RG, dizione Ragusa;
- 5) Provincia, codice SR, provincia SR, dizione Siracusa;
- 6) Provincia, codice CT, provincia CT, dizione Catania;
- 7) Provincia, codice CL, provincia CL, dizione Caltanissetta;
- 8) Provincia, codice ME, provincia ME, dizione Messina;
- 9) Provincia, codice AG, provincia AG, dizione Agrigento;
- 10) Provincia, codice TP, provincia TP, dizione Trapani;
- 11) Provincia, codice PA, provincia PA, dizione Palermo;
- 12) Provincia, codice EN, provincia EN, dizione Enna;
- 13) Distretto, codice 055, provincia SR, dizione Distretto 055;
- 14) Distretto, codice 056, provincia SR, dizione Distretto 056;
- 15) Distretto, codice 054, provincia RG, dizione Distretto 054;

Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella superiore domanda di mobilità territoriale, la ricorrente, pur avendone pieno titolo, non ha potuto far valere - in modo del tutto incomprensibile - la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992, vedendosi pertanto



costretta, alla luce della piattaforma IOL (*Istanze On Line*) adottata dal Ministero, ad allegare tutta la documentazione attestante **il diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/1992 per il docente che assiste un familiare in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 (All. 4).**

A ben vedere, infatti, per come si evince dalla documentazione allegata alla superiore domanda (*Cfr.* All. 4), il padre dell'odierna ricorrente Sig. Zaccaria Vincenzo risulta essere “*soggetto ultrasessantacinquenne invalido ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 509/88 con diritto all’indennità di accompagnamento (Legge n. 18/80 e n. 508/88)*” nonché “*portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3, Legge 104/92) - soggetto con ridotte capacità motorie permanenti - disabile con grave limitazione delle capacità di deambulazione*”.

Ma v'è di più!

Nel nucleo familiare del Sig. Zaccaria Vincenzo (invalido) vivono esclusivamente la di lui moglie Garofalo Maria e la figlia, odierna ricorrente, Zaccaria Isabella e ciò si evince dall'allegato certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia (All. 5).

La docente Zaccaria Isabella, invero, risulta essere **l'unica a potersi prendere cura dell'anziano e invalido padre, tant'è che è l'unica referente a beneficiare della Legge 104/92 riconosciuta al padre**, atteso che la madre Garofalo Maria risulta, anch'ella, essere affetta da *cardiopatologia ipertensiva con insufficienza motoria* tale da non poterle permettere di assistere il marito Zaccaria Vincenzo per come si evince, anche in questo caso, dalla certificazione medica allegata alla domanda di trasferimento sopra citata (*Cfr.* All. 4).

Va da sé, quindi, che il Sig. Zaccaria Vincenzo, alla luce delle superiori ragioni e circostanze e atteso che è assistito giornalmente dalla sola ricorrente, non si dice, ovviamente, disponibile a prestare il consenso al trasferimento della figlia presso altra sede lontana dall'attuale residenza, men che meno presso una sede distante oltre 1000 km (All. 6).

Ecco spiegato, dunque, le ragioni per le quali la ricorrente ha chiesto, in data 17.04.2020, il **trasferimento con il diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92!**

Del resto, infatti, riconoscendo i superiori requisiti inerenti alla Legge 104/92, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di titolarità “Giovanni XXIII” di Vedano Al Lambro (MB), ha decretato, con provvedimento del 14.02.2017, la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, Legge 104/92 (All. 7).

A seguito della superiore domanda di trasferimento del 17.04.2020, il Ministero dell'Istruzione, già M.I.U.R. ha, in un primo momento, e precisamente in data 8.05.2020, inoltrato alla docente Zaccaria Isabella la certificazione attestante il punteggio della stessa e ciò ai fini della valutazione



della chiesta domanda, con la quale è stato riconosciuto un punteggio base pari a **43.0 punti oltre un punteggio aggiuntivo per il comune raggiungimento pari a 6.0 punti** e, quindi, un punteggio definitivo pari a **complessivi 49.0 punti (All. 8)** e, in un secondo momento, ovvero in data 29.06.2020, una semplice email con la quale, in maniera eufemisticamente sommaria e approssimativa, ha notiziato l'interessata del mancato accoglimento del *movimento richiesto* (All. 9).

Con non poco stupore la ricorrente, a seguito della disamina dei bollettini pubblicati in data 30.06.2020 ha appreso che altri suoi colleghi docenti, con punteggio inferiore rispetto a quello alla stessa attribuito, hanno ottenuto i trasferimenti richiesti presso le sedi dalla stessa indicate in sede di domanda (All. 10).

Alla luce del sopra citato diniego la ricorrente, in data 2 luglio 2020, si è vista costretta a inoltrare (a mezzo p.e.c.) formale **reclamo** avverso il provvedimento *de quo* (prot. N. 5691 del Registro Ufficiale AOOUSPMB) al quale, tuttavia, non è stato dato alcun seguito da parte dell'amministrazione resistente (All. 11).

In esito alle operazioni di mobilità, pertanto, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto, rimanendo presso la sede di Monza Brianza. Tutto ciò, nonostante il punteggio assegnatole e nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Sicilia e in particolare della Provincia di Ragusa.

Nelle more, la ricorrente ha ripresentato, in data 18.07.2020, nuova domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola primaria a.s. 2020/2021 indicando di usufruire della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2020/2021 (All. 12).

Ultronea e ridondante appare, a questo punto, ogni ulteriore considerazione in ordine alla esigenza e necessità della ricorrente di assistere il padre invalido, vedendosi costretta - ancora una volta - a chiedere, *anche in via provvisoria*, un'assegnazione che le possa consentire di soddisfare le esigenze dell'anziano genitore.

Non v'è chi non veda come la mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti indicati in domanda, sia conseguenza dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Ministero e del quale si dira meglio *infra*.

Come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, invero, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) indicati in domanda dalla ricorrente, diverse docenti con



punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente (*id est* 49 punti) e, segnatamente, a titolo meramente indicativo e non esaustivo per l'ambito di Ragusa: la docente Carnemolla Giuseppa Maria Stefania trasferita con punteggio pari a 27 punti (con precedenza) da Montebello Vicentino ad Acate; la docente Figura Carmela trasferita con punteggio pari a 21 punti (con precedenza) da Busto Arsizio a Pozzallo; la docente Scollo Maria Rita trasferita con punteggio pari a 42 punti (con precedenza) da Rescaldina a Ragusa, ecc.. Per gli altri ambiti indicati dalla ricorrente in domanda (Siracusa, Messina, Catania ecc) si allegano i relativi bollettini pubblicati laddove, anche in tali casi, si possono evincere casi di docenti - colleghi della Sig.ra Zaccaria - che, addirittura con punteggio pari a 0 punti (con precedenza), siano stati trasferiti, ad esempio, da Bologna a Taormina (*sic!*). È fin troppo evidente, quindi, che i trasferimenti sopra citati (che risultano essere solamente una minima parte rispetto a quelli che si sarebbero potuti citare) siano certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal Ministero nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata e generale (cfr. "Corriere della Sera", "Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»").

In ragione delle superiori deduzioni e argomentazioni non v'è chi non veda come il mancato accoglimento del chiesto trasferimento risulti *ictu oculi* illegittimo per i seguenti

MOTIVI

I) ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI TRASFERIMENTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Sotto questa prima censura si rileva la grave violazione del principio di trasparenza perpetrata dalla Pubblica Amministrazione che, con il provvedimento di diniego oggi censurato, non ha inteso indicare né le motivazioni, né i dati oggettivi e/o soggettivi dei docenti che abbiano potuto consentire una verifica rigorosa sulla corretta applicazione dei criteri adottati rimasti, pertanto, completamente sconosciuti.

È fin troppo evidente, quindi, come nel caso che ci occupa, sia stata violata ogni norma volta a tutelare i principi fondamentali e generali previsti dal T.U. del Pubblico Impiego e, in particolare, i principi di pari opportunità tra i dipendenti e i principi della trasparenza dell'azione amministrativa con conseguenti gravi violazioni delle norme costituzionali e più segnatamente:

a) La ricorrente è stata vittima, infatti, di un sistema informatizzato che, per mezzo di un algoritmo



del quale si disconoscono caratteristiche e criteri di calcolo, non le ha permesso di verificare e valutare la correttezza della decisione adottata dalla resistente Amministrazione Pubblica circa la sua domanda né, tantomeno, la regolarità decisionale per quelle domande (accolte!) dei suoi colleghi.

Sul punto, invero, si richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sent. 2270/2019) che in ordine alle procedure informatizzate adottate dal Ministero ha ritenuto ***illegittimo il procedimento amministrativo informatizzato del Ministero dell'Istruzione in quanto la procedura digitalizzata deve risultare conforme ai principi fondamentali dell'attività amministrativa.***

In altre e più chiare parole l'assenza dell'intervento umano, in alcuni procedimenti amministrativi, totalmente delegati all'intelligenza artificiale, non è soltanto legittima ma anche desiderabile ma, tuttavia, **la procedura amministrativa informatizzata deve utilizzare degli algoritmi che siano trasparenti, per permetterne il sindacato da parte del Giudice.**

Siffatto principio è stato, tra le altre cose, recepito e fatto proprio anche dall'intestato Tribunale del Lavoro di Ragusa con sentenza n. 102/2020 del 4.02.2020.

Come detto, infatti, la ricorrente non è stata in grado di conoscere e verificare i parametri attraverso i quali, altri colleghi docenti, con punteggio nettamente inferiore al suo, hanno beneficiato ed ottenuto il trasferimento presso sedi viciniori indicate, tra l'altro, dalla Sig.ra Zaccaria in sede di domanda di trasferimento con tanto di preferenza espressa.

b) Sotto altro e diverso aspetto, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'Amministrazione Scolastica ha rigettato la richiesta di mobilità per l'a.s. 2020/2021 sia palesemente carente di motivazione.

L'Amministrazione, infatti, ha negato l'accoglimento della richiesta senza addurre alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato), né particolare (cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È perfino superfluo, infatti, rammentare che ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (*cf.* sentenza n. 5479 del 11/10/2005, Consiglio di Stato, Sez. V).



Si noti, infatti, l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata alla ricorrente, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!**

In altre parole il Ministero ha chiesto alla lavoratrice di fidarsi ciecamente delle "procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "*...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento*" (cfr. sentenza n. 5257 del 9 ottobre 2012, Consiglio di Stato, Sez. IV).

II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, PUNTO IV E ART. 14 DEL C.C.N.I. CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/94 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992 - DEROGA ILLEGITTIMA AD UNA NORMA DI RANGO SUPERIORE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

La ricorrente che partecipa alla mobilità docenti 2020/2021 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo il genitore disabile in condizione di gravità non rivedibile ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 come da atti allegati, a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto in quanto il sistema *Istanze On Line* (IOL) al punto 34, della domanda di trasferimento, non consente il caricamento e l'inserimento del diritto di precedenza.

È bene all'uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.

Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale, come nel caso della ricorrente, è atto lesivo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94, stabilisce che:



“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Questo è quanto prescritto dalla Legge!

La Contrattazione, viceversa, senza congrua motivazione, vi ha derogato in modo illegittimo.

La precedenza rappresenta un diritto della ricorrente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa che ha indicato di essere l’unica referente in grado di assistere il padre portatore di handicap grave e che l’art. 33 comma 5 e 7 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

Per i docenti come la ricorrente che, invero, presentano la domanda in sede interprovinciale tale precedenza è stata annullata.

L’irrituale ed incomprensibile situazione oggi legittimata dal Ministero, quindi, è la seguente: A) per i docenti della fase provinciale la precedenza vale; B) per i docenti della fase interprovinciale (quella a cui partecipa la ricorrente) la precedenza non vale. Un po' come dire che il Ministero attua una vera e propria discriminazione tra i docenti, attesa la differente situazione prospettata, avulsa da qualsiasi logica e comprensibile motivazione.

Del resto se il Ministero ammette tale differenza tra docenti, per transitività, la stessa divergenza è applicata ai parenti infermi gravi. Da qui un legittimo corollario: i malati e portatori di handicap in *condicio* di gravità, genitori dei docenti della fase interprovinciale come la ricorrente, presentano minore dignità e diritto di tutela rispetto ai genitori portatori di handicap dei fortunati docenti della fase provinciale.

La distinzione operata non trova alcun fondamento all’interno del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario, né all’interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994), che, come già detto, espressamente all’art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo oltre che in sede di mobilità, né all’interno della stessa Legge 107/2015, laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente, ovvero che statuisca in senso contrario rispetto alla precedenza riconosciuta.

Quanto previsto dall’O.M e dal CCNI 2020/2021 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalle predette



fasi di mobilità, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Il contratto integrativo nazionale della scuola, invero, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare portatore di handicap.

Il contratto nazionale della scuola 2020/2021, pertanto, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

Il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale anche per le ipotesi di "Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative", sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992.

La sopra citata normativa si configura, infatti, quale disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime.

Di conseguenza, le stesse norme non possono ritenersi implicitamente abrogate da fonti di rango secondario neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Ne deriva, pertanto, che le norme del CCNI nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale ai docenti che assistono genitori in condizione di handicap grave, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

Sia la L. n. 104/1992 che il D.lgs. (D.Lgs. 297/1994), infatti, trovano immediata applicazione in tutte le disposizioni legislative in materia lavoristica, incluse quelle disciplinanti l'accesso al lavoro e la mobilità.

Il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente all'art. 13 co. 1 punto IV) riconosce la precedenza, in base all'art. 33 co. 5 e 7 della L. n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, oltre ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità anche "per l'assistenza



al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità". La norma continua statuendo che *"nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazioni di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità"*.

L'art. 14 del medesimo C.C.N.I. afferma che *"Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale"*.

In ragione di ciò si è in presenza di un evidente paradosso discriminatorio tra docenti in quanto, se si è in presenza di una disabilità ed è provata, quest'ultima vale sempre ed incondizionatamente.

Il diritto di precedenza non può essere escluso nella mobilità interprovinciale proprio perché è in questi casi che si ravvisa maggiormente la difficoltà oggettiva e logistica di provvedere alle cure del familiare disabile da parte del docente unico referente.

Si evince chiaramente che l'art. 13 co. 1 punto IV) e l'art. 14 del suddetto C.C.N.I. sono norme pattizie illegittime e/o nulle in quanto palesemente in contrasto con l'art. 33 co. 5 L. n. 104/1992 ove si prevede, senz'altra specificazione o limitazione, che il docente che assista il familiare portatore di handicap ha il "diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede."

Per mero tuziorismo difensivo è appena il caso di osservare che i rapporti fra contratto collettivo del dipendente pubblico e legge sono disciplinati dall'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 che recita *"eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario"*.

Il contratto collettivo può quindi derogare alle norme pubblicistiche "ma non già nell'ipotesi di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente



garantiti, [...] poiché dalla ratio e dal tenore testuale della disposizione di cui all'art. 33 co. 5 L. n. 104/1992, debba ricavarsi la natura imperativa della norma medesima, per la quale non è necessaria un'esplicita previsione di inderogabilità.” (Cfr. Ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari sez. Lavoro).

Secondo consolidata giurisprudenza “la posizione di vantaggio ex art. 33 L. n. 104/1992 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo” e la ratio di codesta posizione soggettiva va individuata anche “nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti.” (Cfr. Cassazione civile SS. UU. n. 7945 del 27.03.2008).

Per tutto quanto sopra enarrato, dedotto, argomentato ed eccepito e, per quant'altro lo sarà in corso di causa la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti conclusioni affinché

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti e/o consequenziali:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di mancato accoglimento della domanda di trasferimento per la scuola primaria per l'a.s. 2020/2021, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della docente alla mobilità per l'a.s. 2020/2021 riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza *ex art. 33* della L. 104/1992 e per l'effetto
- **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità e/o la nullità degli artt. 13 e 14 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021 nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art. 33 comma 5 e 7 della L.104/92 e conseguentemente
- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente al trasferimento nella prima sede indicata nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità interprovinciale o, comunque, in una delle altre sedi espressamente elencate in seno alla domanda di mobilità;
- **ORDINARE**, conseguentemente, alle Amministrazioni resistenti di provvedere a detto trasferimento della ricorrente nell'ambito interprovinciale in base e in merito sia al diritto che al punteggio alla stessa riconosciuto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Tribunale di Ragusa
Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
Zaccaria Isabella / Ministero dell'Istruzione + 2



Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad € 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si offrono in produzione i seguenti documenti:

1. provvedimento di assegnazione provvisoria del 26.11.2015;
2. contratto di lavoro a tempo indeterminato del giorno 1.12.2015;
3. domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria del 17.7.2019;
4. domanda di trasferimento con relativa documentazione allegata attestante il diritto di precedenza *ex art. 33 della L. 104/1992*;
5. certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia della ricorrente;
6. dichiarazione a firma del Sig. Zaccaria Vincenzo e relativa carta di identità e tessera sanitaria;
7. decreto emesso il 14.02.2017 dal Dirigente scolastico dell'Istituto di titolarità "Giovanni XXIII" di Vedano Al Lambro (MB);
8. certificazione del giorno 8.5.2020 attestante il punteggio della docente Zaccaria Isabella;
9. email del 29.6.2020 attestante il mancato accoglimento del movimento richiesto;
10. bollettini attestanti le domande di trasferimento accolte;
11. reclamo del 2.7.2020 e relativa accettazione e consegna e n. di protocollo n. 5691 del Registro Ufficiale AOOUSPMB;
12. domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria del 18.7.2020;
13. ricevuta pagamento contributo unificato (in formato *xml*).

Modica, 11 Agosto 2020.

Avv. Pietro Armenia
(f.to digitalmente)

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Pietro Armenia, procuratore e difensore della ricorrente in atti generalizzata,

PREMESSO

- che l'eventuale accoglimento del ricorso è idoneo ad incidere sulla posizione di tutti gli altri docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti, che sarebbero eventualmente pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso;

CONSIDERATO

Tribunale di Ragusa
Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
Zaccaria Isabella / Ministero dell'Istruzione + 2



- che è obiettivamente difficile, se non addirittura impossibile, individuare gli indirizzi di domicilio e/o di residenza di tali soggetti;

tutto ciò premesso e considerato con la presente istanza

CHIEDE

di essere autorizzato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.p.c. ad effettuare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti tramite notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza sul sito web della Pubblica Amministrazione e/o con le diverse modalità stabilite che l'Ill.mo Giudicante Vorrà indicare.

Modica, 11 Agosto 2020.

Avv. Pietro Armenia


(f.to digitalmente)




PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **ZACCARIA ISABELLA**, nata a Modica (RG) il 26.08.1974 (Cod. Fisc. ZCCSLL74M66F258B) ed ivi residente nella Via Resistenza Partigiana n. 218, nomino l'**Avv. Pietro Armenia**, del Foro di Ragusa, quale mio Procuratore alle liti e, dunque, a rappresentarmi e difendermi nel procedimento civile pendente presso il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro - da instaurare contro: 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (C.A.P. 00153) nel Viale Trastevere n. 76/a (C.F. 80185250588 PEC urp@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149; 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo (C.A.P. 90146) nella Via G. Fattori n. 60 (C.F. 80018500829, PEC: drsi@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania (C.A.P. 95127) nella Via Vecchia Ognina n. 149 e 3) **DOCENTI PARTECIPANTI ED AMMESSI AI MOVIMENTI INTERPROVINCIALI PER L'A.S. 2020/2021 PER GLI AMBITI PROVINCIALI INDICATI NELLE PREFERENZE ESPRESSE NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO** e in ogni ulteriore ed eventuale stato e grado del procedimento, compreso l'eventuale giudizio di opposizione, di esecuzione mobiliare e/o immobiliare e/o presso terzi, conferendo i più ampi poteri di legge, in particolare transigere, incassare e quietanzare, farsi sostituire e chiamare in causa, occorrendo, terze persone, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e svolgere, in generale, ogni attività difensiva ritenuta utile ai fini dell'espletamento del mandato, con promessa di tenere per rato e valido il suo operato. Eleggo domicilio presso il suo studio in Modica (RG) nella Via Resistenza Partigiana n. 25/R. Dichiaro di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali ed acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili, ex art. 22 della L. 675/96 e successive modifiche.

Modica, 11/08/2020



Vera e autentica la superiore firma



TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza

n° 1782/2020 ROL

Il Giudice del Lavoro di Ragusa D.ssa **IL GIUDICE**
Dott.ssa Cristina Carrara

Letto il ricorso che precede;

Visto l'art. 415 L. 11/8/1973 N. 533

FISSA

Per la discussione della controversia l'udienza del 25.1.2021 ore 10, che
sarà tenuta nei locali del Tribunale di Ragusa (P.zza San Giovanni Ex palazzo INA) dal Giudice del
Lavoro D.ssa **C. CARRARA**

Dispone che il presente ricorso e decreto siano notificati alla controparte, a cura del ricorrente, nel
termine di gg. 10 da oggi

Autorizza la notifica con le modalità indicate in ricorso.

Ragusa, Li 2.9.2020

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
L'ASSISTENTE GUDIZIARIO
Serafino Russo

